



Provincia di Latina

***REGOLAMENTO
PER IL RILASCIO
DEL RICONOSCIMENTO
DELLA QUALIFICA DI GUARDIA GIURATA***

Sommario:

<i>Art.1</i>	3
<i>Finalità ed ambito di applicazione</i>	3
<i>Art. 2</i>	3
<i>Requisiti per il riconoscimento della qualifica di Guardia Giurata</i>	3
<i>Art. 3</i>	4
<i>Modalità per l'attivazione del procedimento</i>	4
<i>Art. 4</i>	4
<i>Irregolarità della domanda e incompletezza della documentazione</i>	4
<i>Art. 5</i>	5
<i>Acquisizione di informazioni o pareri</i>	5
<i>Art. 6</i>	5
<i>Controlli</i>	5
<i>Art. 7</i>	5
<i>Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio</i>	5
<i>Art. 8</i>	6
<i>Termine per la conclusione del procedimento</i>	6
<i>Art.9</i>	6
<i>Responsabile del procedimento</i>	6
<i>Art. 10</i>	6
<i>Rilascio documenti di qualifica</i>	6
<i>Art. 11</i>	7
<i>Contingente ammesso e revoca riconoscimento qualifica.</i>	7
<i>Art. 12</i>	7
<i>Norme Finali e transitorie</i>	7

Regolamento per il rilascio del riconoscimento della qualifica di Guardia Giurata.

Art.1

Finalità ed ambito di applicazione

1. La Provincia di Latina, in armonia con i principi della legge n. 241 del 7/8/90 si impegna a valorizzare, nell'esercizio dell'attività amministrativa, l'economicità, la snellezza, l'efficacia, la trasparenza e l'imparzialità del procedimento amministrativo nella misura più ampia possibile.
2. Il regolamento si applica al procedimento amministrativo teso all'ottenimento della qualifica di Guardia Giurata di cui all'art. 163-comma 3°-lettera a) e b) del D. Lgs. 112/98 ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della Legge 157/92 e dell'art. 43 L.R. 17195; dell'art. 31 del RD. 8.10.31, n. 1604 e dell'art. 42 della L.R. 87/90; dell'art. 22 della Legge 14.7.65 n. 963.

Art. 2

Requisiti per il riconoscimento della qualifica di Guardia Giurata

1. La qualifica di Guardia Giurata è concessa a favore di coloro che sono in possesso di un attestato d'idoneità rilasciato dalla Provincia e conseguito a seguito della partecipazione ed al superamento di un esame finale ai sensi dell'art. 27-comma 4-legge 157/92 e L.R. 17/95 art. 44 per quanto concerne la vigilanza venatoria e, ai sensi dell'art. 42 della L.R. 87/90, per la vigilanza ittica; e che:
 - a) sono cittadini italiani;
 - b) hanno raggiunto la maggiore età (anni 18 ai sensi dell'art. 1 Legge del 8.3.75 n. 39);
 - c) sono in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo;
 - d) non hanno riportato condanne penali per i delitti o per violazioni alle leggi che regolano l'attività venatoria (o la pesca) e la salvaguardia dell'ambiente, né di avere procedimenti penali in corso, di qualunque genere e natura;
 - e) non hanno commesso violazioni di carattere amministrativo durante l'esercizio dell'attività venatoria (o dell'attività di pesca) nei cinque anni precedenti alla richiesta di riconoscimento a Guardia Giurata;
 - f) hanno il Casellario Giudiziario nullo, o con annotazioni non riguardanti condanne per reati in materia di caccia e pesca e per reati contro la persona e patrimonio;
 - g) sono in possesso dell'idoneità psicofisico allo svolgimento dell'attività di G.G. accertata da un medico della ASL
2. Il riconoscimento è disposto a conclusione di procedimento istruttorio volto ad accertare l'esistenza dei presupposti previsti dal presente regolamento e dalle leggi vigenti in materia.

Art. 3

Modalità per l'attivazione del procedimento

1. La richiesta per il riconoscimento della qualifica di Guardia Giurata in materia venatoria può essere avanzata dagli Enti delegati dalla Regione, dalle associazioni nazionali venatorie riconosciute dalla Legge n. 157 del 1992, dalle organizzazioni professionali agricole e dalle associazioni di protezione ambientali presenti nel Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale, nonché dalle associazioni di protezione ambientale, riconosciute dal Ministero dell'Ambiente, mentre per quella della qualifica di Guardia Giurata in materia ittica può essere avanzata da Associazioni di pesca sportiva in acque interne, dai Comuni e da chiunque ne abbia provato interesse.
2. La richiesta, in bollo, deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'Ente, dell'associazione o organizzazione a livello provinciale e dai "singoli interessati" di cui al precedente comma 1 e dal soggetto per il quale si chiede il riconoscimento. La stessa deve contenere i dati anagrafici dell'aspirante guardia giurata.
3. Alla richiesta devono essere, altresì, allegati una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. ! 28.12.2000 n.445, nella quale sotto la propria responsabilità dichiara di possedere i requisiti di cui alle lettere a,b,c,d,e e f del precedente art. 2, nonché la certificazione di cui alla lettera g) e l'attestato di idoneità, o copia conforme all'originale dello stesso, rilasciato dalla Provincia così come precisato sempre al primo comma dello stesso art. 2.
4. la documentazione di cui al punto 1 dell'art. 2 lettere a, d, e, f, nelle modalità previste dal presente regolamento deve essere prodotta anche per le richieste di;; rinnovo del riconoscimento a Guardia Giurata successive al primo rilascio, fatto salvo quanto disposto dal terzo comma del successivo art 10.

Art. 4

Irregolarità della domanda e incompletezza della documentazione

1. Qualora la domanda sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne da comunicazione al richiedente entro 30 giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.
2. In caso di comunicazione di irregolarità o di incompletezza della domanda, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza regolare e completa.
3. Qualora il responsabile del procedimento non provveda alla comunicazione nelle modalità del 1° comma, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda.

Art. 5

Acquisizione di informazioni o pareri

1. L'organo di altra pubblica amministrazione che viene chiamato ad esprimere, nel corso dei procedimenti, un parere od una determinazione dovuti per legge o regolamento, determina che il termine, di cui all'art. 16 commi 1,4 e 5 della Legge 241/90, fissato per la conclusione è sospeso per il tempo necessario all'acquisizione del parere o della determinazione.
2. In caso di inosservanza di tale termine da parte dell'Amministrazione interpellata, per omessa trasmissione del parere o per mancata rappresentazione di ulteriori esigenze istruttorie, gli uffici della Provincia hanno facoltà di far luogo agli adempimenti procedurali di competenza e dell'adozione dell'atto finale indipendentemente dall'acquisizione del parere o della determinazione.

Art. 6

Controlli

1. Il controllo sull'operato delle Guardie Giurate viene attuato dal Corpo degli Agenti Provinciali, sia sotto il profilo comportamentale che della funzionalità, mirato essenzialmente a considerare l'efficienza e l'efficacia dell'attività di vigilanza svolta nel campo della tutela della fauna omeoterma e della fauna ittica.
2. I controlli sulle dichiarazioni rese, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, in sede di autocertificazione è effettuato d'ufficio dal Corpo degli Agenti Prov.li, il quale, fra l'altro, provvede, tramite le autorità di P.S., a verificare il possesso dei requisiti di cui alla lettera f comma 1 -dell'art. 2.

Art. 7

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda.
2. La domanda deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dalla Provincia e deve essere corredata, ove necessario, dalla prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.
3. Restano salvi la facoltà di autocertificazione ed il dover di procedere agli accertamenti d'ufficio previsti rispettivamente dagli artt. 46 e 71 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e art. 38 dello stesso D.P.R., nonché il disposto di cui all'art. 18 della legge 7/8/90 n. 241.

Art. 8

Termine per la conclusione del procedimento

1. il procedimento di rilascio del riconoscimento della qualifica di Guardia Giurata deve concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito di giorni 60, decorrenti dall'inizio del procedimento stesso. Nella comunicazione dell'avvio del procedimento devono essere indicati:
2. l'ufficio e/o dell'organo competente all'istruttoria e all'adozione del provvedimento finale, nonché il termine per la conclusione del procedimento.
3. I procedimenti amministrativi per la cui definizione è necessario l'intervento di altre Amministrazioni pubbliche hanno una durata nella misura prevista dalle normative vigenti, aumentata dell'ulteriore tempo fissato dalle predette Amministrazioni, salvo che non si proceda con conferenza dei servizi, a norma di Legge.
4. Il termine indicato costituisce termine massimo e la sua scadenza non esonera gli organi competenti dal provvedere con sollecitudine. E' in facoltà della Provincia concludere il procedimento entro i termini più brevi.
5. Il Presidente può disporre nei casi di necessità e con provvedimento motivato affinché singoli atti vengono istruiti ed adottati con urgenza.
6. Qualora per fondate difficoltà il termine fissato per la conclusione del procedimento non possa essere rispettato, il responsabile ne dà comunicazione all'interessato, motivando le ragioni del ritardo ed indicandone un termine entro cui verrà adottato l'atto.

Art.9

Responsabile del procedimento

1. Il Dirigente del settore competente nomina con proprio atto il responsabile del procedimento.

Art. 10

Rilascio documenti di qualifica

1. Il responsabile del procedimento al termine dell'istruttoria di ogni pratica riporterà per iscritto il relativo esito.
2. Il Dirigente del Settore, in presenza di esito positivo, rilascia apposito documento personale, in bollo, attestante il riconoscimento della nomina a Guardia Giurata. Tale documento è riutilizzabile per il rinnovo di validità biennale della qualifica.
3. Lo stesso documento, la cui validità di utilizzo è di anni sei dalla data del rilascio, fermo restando le citate convalide biennali, verrà sostituito alla scadenza; in quella occasione dovrà essere documentato, nelle modalità di cui al presente regolamento,

quanto richiesto per il primo riconoscimento della qualifica, fatta eccezione dell'attestato di idoneità precisato al comma 1 dell'art. 2 e del requisito di cui alla lettera c) dello stesso articolo. Dei procedimenti conclusivi del riconoscimento e delle convalide biennali della qualifica di Guardia Giurata è data tempestiva informazione al Comando degli Agenti Provinciali e, in ossequio a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 163 del D. Lgs. n.112/98, all'autorità di Pubblica Sicurezza; per quelli conseguenti all'art. 22 della Legge 963/65 anche al Capo del Compartimento Marittimo.

Art. 11

Contingente ammesso e revoca riconoscimento qualifica.

1. Il contingente massimo degli addetti. al servizio di vigilanza venatoria è fissato nel rapporto di una guardia ogni 750 ettari del territorio agro-silvo-pastorale della provincia.
2. Lo stesso rapporto numerico viene mantenuto per gli addetti al servizio di vigilanza volontaria in materia ittica.
3. Il coordinamento delle Guardie Giurate è affidato al Comando Corpo degli Agenti Provinciali, che provvede anche alla verifica dell'effettivo svolgimento delle funzioni, derivanti dalla qualifica, delle predette Guardie Giurate.
4. Detta verifica, su proposta del Comando del Corpo degli Agenti Provinciali, può comportare la revoca del riconoscimento di tale qualifica o diniego al rinnovo della stessa, determinando tempestiva comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza, alle associazioni, Enti di appartenenza dei soggetti interessati e al Capo del Compartimento marittimo per i casi che lo richiedono.
5. L'interessato avverso il provvedimento di diniego o di revoca ha la facoltà di presentare, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione del provvedimento medesimo, ricorso al Presidente della Provincia.

Art. 12

Norme Finali e transitorie

1. Le domande sono istruite secondo l'ordine cronologico di arrivo.
2. Le richieste di rinnovo acquisiscono priorità d'istruttoria rispetto alle altre se presentate non oltre 15 giorni successivi alla scadenza biennale di validità della qualifica. Superato tale termine, le domande di rinnovo verranno istruite secondo il predetto ordine cronologico di arrivo e come le altre saranno soggette al limite numerico del contingente degli addetti alla vigilanza precisate all'art. 11.

3. Le pratiche in attesa di "rinnovo" la cui istruttoria è stata conclusa con esito positivo da parte della Prefettura e trasmesse alla Provincia, saranno evase senza che le stesse siano vincolate dal presente regolamento.
4. Il riconoscimento della nomina di guardia giurata addetta a concorrere alla sorveglianza sulla pesca marittima, ai sensi dell'art. 22 della legge n.963/65 , è subordinato anche al possesso dell'attestato di idoneità di cui all'art. 42 della L.R. 87/90.
5. L'efficacia del riconoscimento della qualifica di Guardia Giurata è subordinato al giuramento, a norma di legge, da parte dell'interessato dinanzi al Sindaco e dopo la conseguente annotazione sul "documento personale" attestante il riconoscimento della qualifica. La comprova del giuramento dovrà essere inviato alla Provincia entro 45 giorni dal rilascio del predetto documento personale da parte della Provincia, pena la revoca del riconoscimento a Guardia Giurata e conseguente riconsegna del già citato "documento personale"
6. Il presente regolamento verrà reso pubblico attraverso l'affissione presso l'Albo Pretorio della Provincia e dei Comuni e tramite trasmissione alle Associazioni e organizzazioni interessate dalle leggi vigenti in materia di caccia e pesca, nonché al Compartimento marittimo.